REGOLAMENTO INTERNO PER IL R. OPIFICIO DELLE PIETRE DURE DI FIRENZE

Opificio delle pietre dure

Digitized by Google

BIBLIOTECA NAZ. CENTRALE DI FIRENZE
327
15

REGOLAMENTO INTERNO

PER

IL R. OPIFICIO DELLE PIETRE DURE

DI FIRENZE

Firenze, Tip. Galileiana di M. Cellini e C., 1869

Digitized by Google

52215

REGOLAMENTO INTERNO

PER

IL R. OPIFICIO DELLE PIETRE DURE

Titolo I.

Personale addetto al R. Opificio delle Pietre Dure.

Art. 1.° Il Direttore delle Reali Gallerie ha la suprema Direzione dell'Opificio, il personale si compone come appresso:

Un Direttore dei Lavori, Un Aiuto al medesimo, Un Ispettore, Un Commesso, Tre Maestri, che uno per i lavori di commesso, uno per i lavori di rilievo, l'altro per le segherie, Due Sottomaestri per i lavori di Commesso e di rilievo, Tre Lavoranti di 1.ª Classe per come sopra. Quattro Lavoranti di 2.ª Classe, per come sopra. Giornalieri lavoranti in commesso in rilievo ed alla segheria. Un Guardaportone. Due Serventi.

Art. 2.° Ad eccezione dei Giornalieri, che vengono nominati dal Direttore delle Reali Gallerie, tutti gli

altri impiegati sono a nomina del Ministero della Pubblica Istruzione; la quale verrà fatta dietro concorso di titoli o di esami ordinato volta per volta.

Titolo II.

Del Direttore dei Lavori.

Art. 1.° Il Direttore ha la sorveglianza generale dei lavori che a mano a mano si eseguiscono; provvede i disegni dei lavori nuovi e li fa eseguire, ottenuto il consenso dal Direttore delle Reali Gallerie tanto per la spesa, quanto per il disegno.

Art 2.° Per tutti i lavori che si fanno per ordinazione di privati e che avranno un valore al di sopra delle L. 4000 è necessaria l'approvazione del Regio Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 3.° Affida i lavori da eseguirsi ai Maestri ed ai Lavoranti, conservandone però egli la direzione, come ne conserva la responsabilità; propone l'acquisto di pietre gregge, smeriglio, e quant'altro possa occorrere per i lavori dell'Opificio, volta volta che ve ne sia difetto.

Art. 4.° Ha in consegna per inventario le pietre segate in fette che non sono alla pubblica mostra; sceglie dai magazzini le pietre che si richiedono pei lavori in corso e le distribuisce ai Maestri ed ai Lavoranti, dai quali gli vengono restituite, parte in frantumi, parte nel lavoro eseguito.

Art. 5.° Invigila alla disciplina e all'osservanza dell'orario per parte degli impiegati a lui subalterni.

Art. 6.° Ha autorità di sospendere per un tempo non maggiore di tre giorni i lavoranti per mancanza all'orario e alle altre disposizioni del presente regolamento; e quando egli creda che possa occorrere una sospensione maggiore, o quando si tratti di un Maestro e Settomaestro, se ne deve riferire al Direttore delle Reali Gallerie, il quale prenderà gli ordini dal Ministero.

Art. 7.° Di qualunque mancanza e inconveniente dovrà rimettere immediatamente un rapporto al Direttore delle Reali Gallerie, e mensilmente farà un particolareggiato ragguaglio sul progresso dei lavori in corso e sul cominciamento dei lavori nuovi.

Art. 8.° È lasciato alla sua autorità il concedere permessi di assenza ai Maestri, Settomaestri e Lavoranti per il tempo non maggiore di una settimana, e di proporre un permesso di più lunga durata al Direttore delle Regie Gallerie, il quale se fosse più di un mese se ne riferirà al Ministero della Istruzione Pubblica.

Art. 9.° Nell'atto poi che consegnerà i lavori finiti all'Ispettore dell'Opificio, dovrà accompagnare la consegna con una nota indicante la spesa che per quel lavoro ha sostenuto lo Stabilimento, ed il prezzo che a parer suo se ne potrebbe chiedere ai privati quando al Governo piacesse di porle in vendita; e se ne fa fare ricevuta dall'Ispettore medesimo.

Art. 10.° Al termine di ogni anno rimetterà un rapporto al Direttore delle Regie Gallerie, in cui farà conoscere la buona condotta e l'operosità delle quali i suoi dipendenti dettero prova, indicando anche i lavori che ciascuno eseguì nel corso dell'anno medesimo.

Titolo III.

Dell'Aiuto.

Art. 1.° L'Aiuto è all'immediata dipendenza del Direttore dei lavori; lo coadiuva in tutto, lo supplisce nelle assenze non maggiori di una settimana, e può essere chiamato dal Direttore delle Gallerie a supplirlo in assenze più lunghe. Se però queste dovessero oltrepassare il tempo di un mese, farà di bisogno dell'autorizzazione del Ministero.

Art 2.° All'Aiuto, potranno dal Direttore dei lavori, previo il consenso del Direttore delle Reali Gallerie, essere delegate alcune delle sue facoltà, eccetto quelle di sospendere gli impiegati o di far preposte riguardanti gli impiegati medesimi o nuovi lavori.

Titolo IV.

Dell' Ispettore.

Art. 1.° L' Ispettore è consegnatario delle Sale nelle quali vengono esposti al pubblico i lavori dell' Opificio.

Art. 2.° Accompagna i Forestieri, i quali sono autorizzati a visitare l' interno dell'Opificio; invigila a che le sale di esposizione vengano tenute decentemente pulite, ed i lavori vi siano ordinati o ben disposti.

Art. 3.° Tratta la vendita coi privati di tutti quei lavori dei quali preventivamente fu stabilito di fare commercio, e se ne determinò il prezzo. Sulle diffe-

renze che potessero nascere, se ne riferisce direttamente al Direttore delle Reali Gallerie.

Art. 4.° Accoglie ancora preposte di commissioni per lavori nuovi, per le quali se ne riporta al Direttore dei lavori.

Art. 5.° Riceve, rilasciandone ricevuta, i lavori a mano a mano compiuti come all'Art. 9, Titolo 2.°, e li dispone in mostra nelle Sale suddetto, e si dà premura che dal Commesso vengano descritti nell' Inventario a seconda dell' indicazione ricevuta dal Direttore dei lavori.

Art. 6.° Da lui dipendono direttamente gl' Inservienti, sia per quello che riguarda la pulizia e vigilanza del locale, sia per tutto quanto ha relazione con le lore ingerenze.

Art. 7.° Riceve i rapporti e le osservazioni che possono essere fatte dai visitatori, e le trasmette al Direttore delle Reali Gallerie col suo parere.

Art. 8.° Propone al Direttore delle Gallerie le riparazioni che si rendono necessarie al fabbricato ove ha sede l' Opificio.

Titolo V.

Del Commesso.

Art. 1.° Il Commesso è all' immediata dipendenza del Direttore delle Reali Gallerie.

2.° È consegnatario del mobiliare dell'Opificio, dei Magazzini delle pietre greggie e di tutto quanto serve alla lavorazione; ha presso di sè gl' inventari, consegna dietro ricevuta le pietre che occorrono al Di-

rettore dei lavori ed ai privati, ai quali sieno dal Governo o vendute o date in dono, non che ai Maestri, Sottomaestri o Capistanza, quelli oggetti che si rendono necessari a loro ed ai lavoranti.

Art. 3.° Le ricevute per gli oggetti necessari alla lavorazione dovranno essere corredate del Visto del Direttore dei lavori.

Art. 4.° È l' Economo, e tiene l'amministrazione, fa le riscossioni ed i pagamenti che via via gli sono ordinati dal Direttore delle Reali Gallerie, ed è ad esso affidato l'Archivio particolare dell'Opificio stesso.

Art. 5.° Paga a forma del ruolo gli stipendi dei Giornalieri, prepara i bilanci preventivi e i resoconti che vanno rimessi al R. Ministero.

Titolo VI.

Dei Maestri, Sottomaestri, Capistanza e Lavoranti.

Art. 1.° Tutte le stanze destinate alla lavorazione avranno un Maestro, Sottomaestro, o Capostanza, il quale sorveglierà i Lavoranti ed i lavori che gli saranno stati affidati dal Direttore dei lavori.

Art. 2.° I Maestri, Sottomaestri e Capistanza dipendono dal Direttore dei lavori per tutto quello che ha relazione con i lavori che via via vengono loro affidati, i quali hanno l'obbligo di eseguire e fare eseguire esattamente ai Lavoranti posti sotto la loro dipendenza (Vedi. Art. 3.°, Titolo 2.°).

Art. 3.° Ciascun Maestro, Sottomaestro e Capostanza è responsabile degli arnesi e generi che dal Com-

Digitized by Google

messo gli furono consegnati. (Vedi Articolo 2.°, Tit. 5.°).

Art. 4.° Nel caso di mancanza di qualunque genere per parte di un Lavorante il Maestro, Sottomaestro o Capostanza ne farà subito rapporto al Direttore dei lavori; in caso diverso sarà tenuto esso responsabile degli inconvenienti che per quelle si potessero verificare.

Art. 5.° I Maestri, Sottomaestri e Lavoranti si troveranno all'Opificio all'ora precisa stabilita dall'Orario. I Capistanza almeno un quarto d'ora prima.

Art. 6.° Nessuno per qualsivoglia motivo potrà lasciare il suo lavoro o assentarsi prima dell'ora in cui si chiude lo Stabilimento, senza special permesso del Direttore dei lavori o dell'Aiuto che lo rappresenta. (Vedi Art. 8.°, Titolo 2.°).

Art. 7.° Ciascuno dovrà mantenere quel contegno decente troppo necessario al buono andamento e decoro dello Stabilimento, ed indispensabile per ottenere una perfetta e sollecita esecuzione dei lavori.

Art 8.° Non è permesso ad alcuno di fare un lavoro diverso da quello che gli affidò il Direttore dei lavori; ed egualmente è proibito di asportare fuori arnesi, utensili e generi che appartengono allo Stabilimento, di servirsi di questo come luogo di recapito per ricevere commissioni di lavori particolari, per venderli, o dare indirizzi

Art. 9.° La buona condotta e l'assiduità di un Lavorante gli faranno titolo agli avanzamenti di grado e di stipendio.

Art. 10.° Ciascuno ha l'obbligo di prestarsi a dimostrare il modo con cui si eseguiscono i lavori a

quei visitatori, che ne avranno ottenuto speciale permesso dal Direttore delle Reali Gallerie.

TITOLO VII.

Del Meccanico.

Art. 1.° Il Meccanico dipende dal Direttore dei lavori, eseguisce le riparazioni di poco momento che si possono rendere necessarie alle macchine. Se però trattasi di spese gravi o di lavori nuovi, ha l'obbligo di proporre questi al Direttore delle Reali Gallerie.

Art 2.° Deve pure sorvegliare giornalmente la macchina a vapore quando è in azione, e regolarla a seconda della forza che può produrre senza deterioramento della macchina stessa.

Art. 3.° Nella duplice sua qualità di Meccanico e Macchinista si presta alla esecuzione di progetti e disegni di nuove macchine, che siano stati approvati dal Direttore delle Reali Gallerie e ne dirige la esecuzione.

Art. 4. Invigila che le macchine ed arnesi relativi non siano impiegati in lavori estranei allo Stabilimento, senza uno speciale consenso del Direttore delle Reali Gallerie.

TITOLO VIII.

Degl' Inservienti.

Art 1.° Gl' Inservienti tutti dipendono dall' Ispettore, od in sua assenza dalla persona che sarà delegata a sostenerne l' ufficio.

Art. 2.° Riceveranno dall' Ispettore le istruzioni e gli ordini di tutte le incombenze che sono loro affidate.

Art. 3.° L' Inserviente destinato al servizio della porta d' ingresso non potrà, sotto pena dell'immediata sospensione, lasciare uscire oggetti di sorta dallo Stabilimento, senza un permesso in scritto dell' Ispettore da ritirarsi.

Art. 4.° Qualunque lagnanza contro di essi per parte degli Impiegati subalterni dovrà essere fatta all' Ispettore, il quale ne darà conto al Direttore delle Reali Gallerie proponendo il provvedimento da prendersi.

Firenze, 18 *Marzo* 1869.

Visto: Si approva
per il Ministro della pubblica Istruzione
NAPOLI.

97 36

527
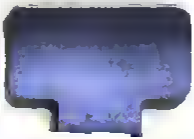
15